



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 148 del 26/11/2021

Oggetto: Presa d'atto Protocollo d'Intesa per la gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del sistema Museo Parco Archeologico di Volcei, sito in Buccino.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei mese di novembre alle ore 12,50 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza della dott.ssa Maria Trimarco – Vicesindaco - nelle persone dei Sigg. :

presenti assenti

1	Nicola	PARISI	SINDACO		X
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE		X
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	

Totale 3 2

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Protocollo d'intesa per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del sistema museo-parco archeologico di Volcei sito in Buccino, sottoscritto in data 27.10.2021 tra il Ministero per i Beni Culturali ed il Turismo, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino ed il Comune di Buccino;

VISTO l'allegato protocollo d'intesa;

RITENUTO di dover prendere atto del suddetto accordo;

Con i voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** dell'allegato Protocollo d'intesa per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del sistema museo-parco archeologico di Volcei sito in Buccino, sottoscritto in data 27.10.2021 tra il Ministero per i Beni Culturali ed il Turismo, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino ed il Comune di Buccino;

2) **DI DICHIARARE** con successiva votazione unanime e palese il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. EE.LL. n. 267/2000.

PROTOCOLLO D'INTESA

per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività di gestione, valorizzazione, promozione e fruizione del sistema museo-parco archeologico di Volcei sito in Buccino (SA)

TRA

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo – Segretariato Regionale per la Campania, in seguito denominato “Segretariato Regionale”), con sede legale a Napoli in Castel dell'Ovo, Via Eldorado, 1; codice fiscale 94220470630 rappresentata dal Segretario Regionale pro tempore Arch. Salvatore Buonomo

E

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino (di seguito “Soprintendenza”), con sede legale in Salerno, Via Tasso, 46; codice fiscale 95114080658, rappresentata dal Soprintendente pro tempore Arch. Francesca Casule

E

Il Comune di Buccino (di seguito denominato “Comune”), con sede in Buccino (Salerno), Piazza Municipio, 1; codice fiscale 82003670658, rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott. Nicola Parisi

VISTI

- il vigente sistema di disciplina dei beni culturali (art. 118 della Costituzione e D. Lgs. n. 42/2004) che impongono allo Stato e a tutti gli enti pubblici territoriali di perseguire il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione e fruizione;
- l'art. 15 della L. 241/90, secondo il quale le amministrazioni pubbliche possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;
- l'art. 102, comma 4 e l'art. 112, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, in base ai quali lo Stato e gli altri Enti pubblici territoriali possono stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica;
- il D.P.C.M. n.169 del 2.12.2019 (*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*);
- il D. Lgs. n. 267/2000, “*T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

PREMESSO

- che il sistema museo - parco archeologico urbano di Volcei possiede i più ampi requisiti d'interesse culturale in quanto rappresenta un contesto di particolare rilevanza, sia per l'eccezionalità delle testimonianze antiche conservate, sia per il forte coinvolgimento della

- comunità locale intorno al progetto di valorizzazione diffusa di tale patrimonio culturale, finalizzato alla costituzione di un sistema di fruizione pubblica che coinvolga e metta in rete le molteplici evidenze archeologiche conservate;
- che per la realizzazione del sistema museo - parco archeologico, avviata con l'attività di tutela condotta dopo il terremoto dell'Irpinia del 23 novembre 1980, sono stati attuati, interventi di scavo, restauro, adeguamento funzionale e valorizzazione con finanziamenti pubblici erogati dallo Stato con la Delibera CIPE 18.12.1996 e dalla Comunità Europea con il POR Campania 2000/2006;
 - che in data 04.12.2009 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania e il Comune di Buccino, convenendo sulla necessità di valorizzare le risorse storico-culturali del territorio anche ai fini di un suo più ampio sviluppo culturale, economico e sociale, sottoscrissero una convenzione per la gestione del "Museo Archeologico dell'antica Volcei "Marcello Gigante", da allestire negli spazi dell'ex Convento degli Eremitani di S. Agostino resi disponibili dall'Amministrazione comunale, con l'intenzione di arrivare, in tempi brevi, alla stipula di un accordo strategico, ai sensi dell'articolo 112, comma 4 del D. L. vo 42/2004, per concordare obiettivi e piani di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio di Buccino nonché procedere alla costituzione di apposito soggetto giuridico, ai sensi del comma 5 del citato articolo 112 del D. L. vo 42/2004, cui affidare la gestione delle convenute attività di valorizzazione;
 - che detta convenzione, la cui durata era fissata in anni dieci (10), è scaduta il 04.12.2019, senza che si sia pervenuti alla stipula del suddetto, previsto accordo strategico;
 - che ai sensi dell'art.40, comma 1 del D.P.C.M. n.169 del 2.12.2019, il Segretariato Regionale "stipula accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali";
 - che l'art.41, comma 1, lettera f, del D.P.C.M. n.169 del 2.12.2019, prevede che il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio amministri e controlli i beni datogli in consegna;
 - che il Segretariato Regionale, la Soprintendenza e il Comune, concordando sull'opportunità di individuare azioni sinergiche per un'ottimale fruizione del patrimonio archeologico del comune di Buccino, ritengono opportuno addivenire alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa che disciplini i reciproci impegni;
 - che rimangono comunque fermi gli obblighi di legge, con particolare riferimento alle competenze degli organi del Ministero *per i beni e le attività culturali e per il turismo* in materia di tutela dei beni culturali secondo il disposto del D. Lgs. 42/2004;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Soggetti e oggetto del protocollo d'intesa

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.
2. Il Segretariato Regionale, la Soprintendenza e il Comune concordano di pervenire alla definizione e attuazione di un progetto generale, integrato e coordinato, per la gestione, valorizzazione e fruizione da parte del pubblico del sistema parco – museo di Volcei e stipulano il presente atto al fine di regolamentare il funzionamento e la gestione.
3. L'allestimento espositivo del Museo Archeologico di Volcei ha sede nei locali del citato complesso monumentale dell'ex convento degli Eremitani di S. Agostino, messi a

disposizione dal Comune. A tal fine la Soprintendenza destina una selezione dei materiali archeologici rinvenuti nel territorio comunale di Buccino, individuati nell'elenco, che, allegato al presente atto sotto la lettera A e sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante. L'allestimento espositivo e/o qualsiasi modifica da apportare ad esso sono di esclusiva competenza della Soprintendenza

Art. 2 – Modalità di gestione

1. Le parti concordano che le attività di tutela, valorizzazione, promozione e comunicazione saranno oggetto di attuazione da parte della Soprintendenza, cui compete anche la Direzione del Museo e del parco archeologico, che sarà affidata al Funzionario Archeologo responsabile di zona, da questa incaricato. La Soprintendenza, nello svolgimento di tali attività, si potrà avvalere del supporto di enti del terzo settore con cui potrà attivare convenzioni o altre forme di partenariato, nell'ottica della più ampia partecipazione della comunità.
2. Le attività connesse alla fruizione da parte del pubblico, compresa l'accoglienza e l'assistenza al pubblico durante la visita, saranno oggetto di attuazione da parte del Comune che, di concerto con la Soprintendenza, si potrà avvalere di enti del terzo settore con cui potrà attivare convenzioni o altre forme di partenariato. Il Comune potrà, comunque, organizzare direttamente, previa autorizzazione della Soprintendenza, iniziative di valorizzazione e di fruizione pubblica nel sito.
3. La riscossione del biglietto, se istituito e con importo da concordare con la Soprintendenza, sarà di competenza del Comune e dovrà comunque prevedere le stesse regole di esenzione parziale o totale in vigore presso i musei statali e regionali.
4. Il personale che opererà nel museo e nel parco archeologico per l'accoglienza e l'assistenza al pubblico dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi nel corso delle attività.
5. La Soprintendenza si impegna a fornire ai suddetti operatori apposita formazione specifica sui valori storici e culturali del patrimonio oggetto dell'accordo e, più in generale, sui valori universali del patrimonio culturale, secondo modalità da concordare.
6. La Soprintendenza si impegna a condividere con il Comune i contenuti del progetto generale di valorizzazione, promozione e comunicazione e i relativi progetti, di volta in volta, approvati.
7. Il Comune si impegna a mettere a disposizione della Soprintendenza ulteriori spazi appartenenti al complesso monumentale sopra citato da adibire a deposito, anche allo scopo di favorire l'accesso ai materiali archeologici da parte degli studiosi, contribuendo a divulgare la conoscenza dei valori del sito.

Art. 3 – Oneri connessi all'attuazione della convenzione

1. Il Comune si impegna a sostenere gli oneri della pulizia e del decoro delle esposizioni museali nonché a stipulare apposita polizza assicurativa volta alla copertura dei rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria RCA, a favore del personale della Soprintendenza in missione necessario per lo svolgimento delle attività del Museo. Il Comune sosterrà altresì i costi per le manutenzioni ordinarie, compresa la manutenzione dei sistemi antincendio, nonché le spese relative al diserbo e manutenzione ordinaria delle aree del parco archeologico urbano, oltre alle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento, condizionamento, telefono, tasse e tributi urbani relativamente alle aree del parco archeologico e ai locali concessi in comodato d'uso alla Soprintendenza con protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti in data 29.04.2003. Il Comune si impegna, inoltre,

- ad attivare un sistema di protezione antintrusione ed allarme munito di collegamento telefonico con le Forze dell'ordine (cosiddetto "punto-punto"), accollandosi ogni onere necessario per la manutenzione ed il corretto funzionamento del medesimo..
2. La Soprintendenza, nei limiti delle disponibilità economiche, sosterrà gli oneri per la manutenzione straordinaria delle esposizioni e dei monumenti archeologici conservati nell'area del parco, compresa la manutenzione dei sistemi di antintrusione e videosorveglianza nonché gli oneri di missione per il personale di vigilanza.
 3. Le parti convengono sin d'ora che gli introiti derivanti dalla bigliettazione di ingresso saranno destinate alle spese di manutenzione e gestione e ad eventuali opere finalizzate alla migliore conservazione e fruibilità, in aggiunta alle risorse messe a disposizione del Comune come indicato al comma 1, secondo periodo del presente articolo.
 4. Il Comune provvederà ad inviare alla Soprintendenza la rendicontazione degli introiti dei biglietti di ingresso e del loro utilizzo in conformità a quanto sopra previsto al precedente comma 3 e trasmetterà, annualmente, una nota informativa alla Soprintendenza sull'andamento dei servizi offerti al pubblico e sul numero dei visitatori.
 5. La presente convenzione non comporta alcun onere aggiuntivo per la Soprintendenza, né flussi finanziari fra le parti ed esclude reciprocamente le stesse da obblighi economici assunti singolarmente con terzi esterni.

Art. 4 – Obblighi in materia di sicurezza del sito

1. Il Comune si impegna a garantire, tramite il comando dei vigili urbani, la reperibilità per l'apertura del museo in caso di emergenza. Le chiavi saranno conservate in busta chiusa nella cassaforte del detto comando. Qualora tale busta debba essere aperta sarà redatto dettagliato verbale.
2. Con riferimento al sistema museo- parco archeologico, le parti convengono sin d'ora che il Comune, tramite un proprio incaricato, provvederà alla redazione del Piano di Gestione delle Emergenze e del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e all'individuazione del responsabile della sicurezza.
3. Detta documentazione dovrà essere preventivamente trasmessa alla Soprintendenza affinché ne verifichi la compatibilità dei contenuti con la tutela, la visibilità, il decoro, la corretta percezione dei beni culturali e rilasci a tal fine specifico nulla osta.
4. Detta documentazione sarà poi approvata dal Comune che dovrà rispettarne le prescrizioni.
5. Gli obblighi contenuti nella predetta documentazione dovranno essere espressamente previsti negli eventuali accordi con enti del terzo settore.

Art. 5 – Durata del protocollo d'intesa

La durata della convenzione è fissata in 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dei contraenti. La convenzione è esecutiva dal momento della sottoscrizione, ma potrà essere sottoposta a revisione o risolta in qualsiasi momento, previa decisione unilaterale comunicata a mezzo PEC dalla Soprintendenza, anche in relazione a sopraggiunte esigenze dell'Amministrazione MiBACT. In ogni caso, qualora si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto di significativo rilievo, ciascuna delle parti può proporre l'avvio di una procedura di revisione. In mancanza di formale disdetta, da comunicarsi alla controparte a mezzo lettera raccomandata, nel termine di almeno tre mesi prima della scadenza, la convenzione è tacitamente rinnovata per identico periodo.

Art. 6 – Inadempienza delle parti

1. Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da ciascuna di esse mediante comunicazione, da inviarsi a mezzo PEC, nel caso in cui l'altra risulti inadempiente a una qualsiasi delle obbligazioni previste e non vi abbia posto rimedio nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida scritta.
2. Il recesso dovrà comunque essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio alla controparte e saranno comunque fatti salvi gli impegni già assunti.
3. Ciascuno dei soggetti sottoscrittori potrà recedere anticipatamente dalla presente convenzione, previa indicazione per iscritto delle motivazioni di interesse pubblico sottese a detta decisione, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 7 – Riservatezza e privacy

1. Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente protocollo d'intesa.
2. Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003, al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Art. 8 – Foro competente.

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione e, nel caso in cui ciò non sia possibile, la competenza esclusiva sarà del Foro di Salerno, come individuato dall'art.25 c. p. c.

Art. 9 – Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 25, tabella B, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 642.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente protocollo d'intesa è composto da n. 5 (cinque) pagine ed è sottoscritto digitalmente dalle parti.

Napoli, li 27 OTT 2021

Il Segretario Regionale MIC per la Campania

Arch. Salvatore Buonomo

Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino

Arch. ~~Fran~~ Francesca Casule



Il Sindaco del Comune di Buccino

Dott. Nicola Parisi



Il Presidente
Dott.ssa Maria Trimarco
F.to come originale

Il Segretario

Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 29 NOV, 2021 registrata al n. _____ per prescritta
Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimane fino alla scadenza.

Buccino li 29 NOV, 2021

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 29 NOV, 2021



Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 29 NOV, 2021



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Torraca